



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CAGLIARI



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Direzione Generale  
Dirigente: Dott. Aldo URRU

**Modifica del Regolamento per il funzionamento del Centro di Servizio di Ateneo per l'e-learning e l'innovazione tecnologica nella didattica - EFIS**

IL RETTORE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con decreto rettorale del 13.01.2022, n. 305;
- VISTO il decreto rettorale del 20 aprile 2018 n. 265 recante l'istituzione del Centro di Servizio di Ateneo per l'e-learning e l'innovazione tecnologica nella didattica e l'emanazione del relativo Regolamento di funzionamento;
- VISTO lo "Schema di Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dei Centri di servizio dell'Ateneo" di cui ai DD.RR. n. 28/2022, n. 958/2023, n. 914/2024;
- VISTE le delibere del 21 ottobre 2025 con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno rispettivamente approvato la proposta di modifica del regolamento sopra citato ed espresso parere favorevole;
- RAVVISATA quindi la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento per il funzionamento del Centro di Servizio di Ateneo per l'e-learning e l'innovazione tecnologica nella didattica;

D E C R E T A

- ART. 1 -** A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto è modificato il Regolamento per il funzionamento del Centro di Servizio di Ateneo per l'e-learning e l'innovazione tecnologica nella didattica - EFIS, così come riportato nell'allagato seguente che forma parte integrante del presente provvedimento.
- ART. 2 -** Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

*Visto*  
Il Direttore Generale

Il Rettore  
Prof. Francesco Mola  
(sottoscritto con firma digitale)



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER L'E-LEARNING E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
NELLA DIDATTICA**

**Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, l'organizzazione e il funzionamento del Centro di Servizio dell'Università degli Studi di Cagliari denominato “Centro di Servizio per l'e-learning e l'innovazione tecnologica nella didattica” (di seguito “Centro”).

**Art. 2 – Finalità, scopi e attività**

1. Il Centro è la struttura organizzativa istituita con la finalità di promuovere, produrre, erogare e gestire servizi di e-learning e di innovazione didattica a supporto di tutti i Dipartimenti, le Facoltà, i Centri di servizio e le Direzioni dell'Università degli Studi di Cagliari, nonché di promuovere attività di servizio in favore del territorio nel quadro della Terza Missione. Il Centro persegue le seguenti finalità istituzionali:

- a) prestazione di servizi per la gestione scientifico-didattica e tecnica e-learning relativi a Corsi di Studio di primo livello, di secondo livello, a ciclo unico, post-lauream e altri corsi erogati dall'Università degli Studi di Cagliari;
- b) prestazione di servizi per la gestione scientifico-didattica e tecnica e-learning relativi ad attività formative rientranti nella Terza missione dell'Università degli Studi di Cagliari;
- c) prestazione di servizi per la gestione scientifico-didattica e tecnica e-learning finalizzati ad attività di formazione interna ed aggiornamento rivolta a dipendenti dell'Università degli Studi di Cagliari appartenenti sia al personale docente e ricercatore, sia al personale tecnico-amministrativo;
- d) prestazione di servizi di live streaming, videoriprese, registrazioni, post-produzioni e relative pubblicazioni on line di Convegni, Seminari e, in generale, iniziative didattiche, formative, culturali e di comunicazione dell'Università degli Studi di Cagliari;
- e) attività di studio, documentazione e attuazione di progetti che implicino il ricorso alle tecnologie informatiche dell'informazione e della comunicazione;

f) prestazioni di servizi e-learning a soggetti terzi, tesi anche all'autofinanziamento del centro.

2. Le Aree scientifiche caratterizzanti l'attività del Centro sono le seguenti:

- a) Area delle scienze informatiche sub area informatica;
- b) Area delle scienze dell'antichità e filologiche letterarie, sub area linguistica;
- c) Area delle scienze filosofiche, pedagogiche e psicologiche, sub area pedagogia e comunicazione;

### **Art. 3 – Istituzione e disattivazione**

1. Il Centro è istituito e disattivato, su proposta del Rettore, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

### **Art. 4 – Sede, attrezzature e personale**

1. Il Centro ha sede presso l'Università degli Studi di Cagliari. L'ateneo assegnerà al Centro i locali, le attrezzature e il personale necessario allo svolgimento delle attività istituzionali previste all'art. 2 del presente Regolamento.

### **Art. 5 – Organi del Centro**

1. Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio;
- b) il Direttore.

### **Art. 6 – Il Consiglio**

1. Il Consiglio è composto:

- a) dal Direttore del Centro che lo presiede;
- b) dal Rettore o suo delegato;
- c) dal Direttore Generale o suo delegato;
- d) da n. 3 docenti nominati con decreto rettorale – uno per ciascuna delle Aree scientifiche caratterizzanti l'attività del Centro, così come indicate nell'art. 2, comma 2 proposti dal Rettore al Senato Accademico sentiti i direttori di dipartimento interessati. L'Area di competenza del Direttore non esprime la rappresentanza nella componente di cui alla presente lettera. I componenti di cui alla presente lettera durano in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente una sola volta.

2. Il Consiglio del Centro promuove lo sviluppo e svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività del Centro. Esercita ogni atto espressione dell'autonomia riconosciuta al Centro, anche con rilevanza esterna. In particolare, il Consiglio:

- a) definisce gli obiettivi, le strategie e il conseguente programma delle attività e dei servizi del Centro, verifica i risultati conseguiti e i servizi erogati;
- b) promuove lo sviluppo dell'attività del Centro anche attraverso l'adozione di strategie e azioni di comunicazione, in coordinamento con la struttura di Comunicazione e Immagine dell'Ateneo inserita nella Direzione comunicazione, servizi agli studenti e servizi generali;
- c) propone eventuali modifiche al presente Regolamento;
- d) adotta eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento del Centro e all'accesso ai servizi erogati;
- e) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;
- f) approva la stipula di contratti e le convenzioni relative all'attività del Centro, verificandone la copertura finanziaria, le modalità di attuazione e la conformità rispetto ai fini istituzionali del Centro, secondo quanto previsto nei Regolamenti interni e nelle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- g) autorizza l'acquisto di apparecchiature e servizi, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e in quanto necessarie per l'attività del centro;
- h) ove funzionale alla celerità dell'azione amministrativa, può delegare il Direttore allo svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere f) e g). Il Direttore relaziona al Consiglio semestralmente in ordine all'esercizio della delega;
- i) approva la proposta di budget, coerentemente col principio del Bilancio unico di Ateneo trasmette all'Amministrazione Centrale entro i termini fissati con provvedimento del Direttore Generale, al fine di consentire la redazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio;
- j) approva il documento consuntivo contenente le informazioni sull'attività svolta nell'esercizio e sulle risorse impiegate per consentire la redazione del Bilancio unico d'Ateneo di esercizio e della relazione sulla gestione da trasmettere all'Amministrazione centrale;
- k) esercita ogni altra funzione derivante dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il Consiglio del Centro è convocato non meno di 2 volte l'anno per gli adempimenti di cui al presente articolo, anche in modalità telematica, su iniziativa del Direttore o a seguito di richiesta del Rettore o di almeno 2 suoi membri. Il Consiglio è altresì convocato tutte le volte in cui si ritiene necessario e opportuno acquisire il parere dell'Organo collegiale per le attività del Centro.

4. Le modalità di convocazione, svolgimento e validità delle sedute del Consiglio si applica il Regolamento di Ateneo per il funzionamento degli organi Collegiali.

## **Art. 7 – Il Direttore**

1. Il Direttore, è nominato con decreto del Rettore sentito il Senato accademico, tra i docenti di ruolo dell'Ateneo a tempo pieno con comprovata esperienza gestionale.
2. Il Direttore resta in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente una sola volta. Il Direttore può nominare, tra i membri del Consiglio del Centro, un Vice Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
3. Le cariche di Direttore e Vice Direttore del Centro sono incompatibili con quella di Senatore e Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett. b) dello Statuto. Il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del rapporto di impegno a tempo pieno, ove sopravvenga una delle cause di incompatibilità di cui al presente comma ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
4. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore del Centro, il Rettore propone al Senato accademico, nella prima seduta utile, il nominativo del nuovo Direttore e procede alla sua nomina con decreto rettorale. Nelle more della sostituzione, le funzioni del Direttore sono assunte dal professore decano per ruolo all'interno del Consiglio del Centro.
5. Il Direttore:
  - a) rappresenta il Centro e tiene i rapporti con gli organi accademici, con altri atenei e con istituzioni extra-accademiche;
  - b) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
  - c) promuove le attività istituzionali, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio del Centro e nel rispetto delle politiche strategiche di programmazione integrata dell'Ateneo e ne informa periodicamente il Rettore;
  - d) si occupa di monitorare l'efficienza del funzionamento del Centro;
  - e) vigila sull'osservanza dei regolamenti vigenti nell'ambito delle attività del Centro e sulla coerenza con le politiche strategiche di programmazione integrata dell'Ateneo;
  - f) predispose e presenta per l'approvazione, nella prima seduta del Consiglio successiva al suo insediamento, il Piano annuale di sviluppo del Centro e il Programma delle attività annuali, pluriennali e ordinarie da condurre presso il Centro, sulla base degli obiettivi e delle strategie individuate dal Consiglio, ai sensi del precedente art. 6;
  - g) trasmette al Rettore per la relativa presa d'atto da parte degli Organi Collegiali Centrali e alla Consulta dei direttori di dipartimento, il Piano e il Programma di cui alla lettera precedente unitamente alla Relazione di utilizzo dei fondi per la realizzazione delle attività in essi contenute;
  - h) presenta annualmente al Consiglio, per la sua approvazione l'aggiornamento del Piano e del Programma di cui alla precedente lettera elaborato anche sulla base dei risultati ottenuti;

- i) trasmette al Rettore per la relativa presa d'atto da parte degli Organi Collegiali Centrali e alla Consulta dei Direttori di dipartimento, il Piano e il Programma aggiornati di cui alla precedente lettera
- j), unitamente alla Relazione di utilizzo dei fondi per la realizzazione delle attività in essi contenute;
- k) si avvale della collaborazione e coordina il personale assegnato al Centro;
- l) predispone e presenta progetti e richieste di finanziamento funzionali allo svolgimento delle attività del Centro, partecipa a progetti finanziati in ragione dei servizi e delle funzioni espletate previo coordinamento con i Dipartimenti e le Direzioni eventualmente coinvolte;
- m) è responsabile della gestione del budget di cui dispone il Centro in base ai criteri adottati dal Consiglio ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera b);
- n) stipula i contratti e le convenzioni approvati dal Consiglio ai sensi, dell'art. 6, comma 2, lettera f), sino all'importo di 40.000 euro, nonché i contratti di lavoro autonomo o professionale necessari previo esperimento, da parte del Centro, delle ordinarie procedure di selezione pubblica effettuate utilizzando i format relativi alle procedure di selezione adottati dall'Ateneo. Per contratti di lavoro a tempo determinato, la selezione e la successiva predisposizione del contratto restano in capo, rispettivamente, alla Direzione del personale e alla Direzione acquisti, appalti e contratti. I contratti di importo superiore a 40.000 euro sono stipulati su delega del Rettore;
- o) autorizza direttamente, nei limiti di budget del Centro, l'acquisto di beni e servizi, entro il limite di 40.000 euro. I costi di importo superiore, sino a 100.000 euro, sono assunti, su proposta del Direttore del Centro, dal Direttore Generale, previa attestazione da parte del dirigente della Direzione Finanziaria della coerenza con il budget approvato. I costi di importo superiore a 100.000 sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- p) verifica la corretta esecuzione dei contratti e delle convenzioni attivate dal Centro;
- q) è consegnatario d'uso dei beni immobili di competenza del Centro; è consegnatario dei beni mobili assegnati al Centro il cui inventario è aggiornato nel rispetto dei principi dell'Inventario Unico di Ateneo;
- r) possono essere attribuite al Direttore ulteriori competenze in materia di organizzazione, nei limiti dell'autonomia riconosciuta e nei limiti delle indicazioni contenute nel presente Regolamento, nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

## **Art. 8 – Il Comitato tecnico-scientifico**

1. Il Comitato tecnico-scientifico è composto:

- a) da tre esperti scelti dal Rettore tra il personale docente, con comprovata esperienza nell'ambito della didattica e-learning e dell'utilizzo di tecnologie della comunicazione;

b) da due esperti scelti dal Rettore tra il personale tecnico-amministrativo, con comprovata esperienza nell'ambito della didattica e-learning e dell'utilizzo di tecnologie della comunicazione.

2. Il Comitato tecnico-scientifico:

- a) indirizza le attività del Centro promuovendo l'innovazione e la qualità dei servizi erogati;
- b) monitora e valuta le attività svolte, avendo cura di rispettare le carte dei servizi attive;
- c) propone eventuali ristrutturazioni delle attività e-learning;
- d) si esprime con parere vincolante per il Consiglio sulla fattibilità delle attività proposte sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista infrastrutturale;
- e) si esprime con parere vincolante per il Consiglio sulla qualità scientifica delle attività proposte verificando lo stato dell'arte nazionale e internazionale sui servizi attivati o da attivare;
- f) coadiuva il Direttore nella predisposizione del programma annuale delle attività del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- g) propone partnership con Centri e-learning di altre università (o strutture analoghe) al fine di creare rete e ampliare l'offerta formativa dell'università di Cagliari, nell'ottica di favorire la presenza sul territorio di formazione non sostenibile autonomamente;
- h) propone attività in conto terzi e attività tese all'autofinanziamento;
- i) propone partnership con enti terzi, in modo da aumentare la ricaduta sul territorio.

## **Art. 9 – Gestione amministrativa**

1. Il Centro ha autonomia gestionale non amministrativa-contabile. La gestione amministrativa contabile del Centro è regolata, nel rispetto delle norme sul budget autorizzatorio e sul bilancio unico d'ateneo e nel rispetto degli equilibri economico patrimoniali e finanziari di Bilancio, dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. I relativi fondi sono imputati ad apposita voce di budget e bilancio e gestiti sulla base di tale evidenza.

2. Il Centro approva il budget e il rendiconto annuale ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera i e j, che costituiscono parte del budget autorizzatorio e del bilancio unico d'ateneo previa approvazione degli organi competenti.

3. Il Centro:

- a) è assegnatario di un accesso al sistema U-GOV relativamente ai Corsi di Studio e-learning e blended learning in raccordo con le competenti Direzioni per la didattica e per le reti e i servizi informatici;
- b) è assegnatario di un accesso al sistema ESSE3 relativamente allo svolgimento delle attività istituzionali e-learning e correlate in raccordo con le competenti Direzioni per la didattica e per le reti e i servizi informatici;

- c) gestisce direttamente uno o più domini di terzo livello assegnati dall'Università, i sistemi e le piattaforme ad accesso riservato relativi ai servizi erogati, nonché eventuali domini esterni acquisiti per lo svolgimento di specifiche attività o progetti;
- d) è assegnatario di un accesso per le pubblicazioni in materia di trasparenza sul sito dell'Ateneo;
- e) è assegnatario di un accesso per gli acquisti sul mercato elettronico (MEPA / CAT);
- f) è assegnatario di ogni altro accesso necessario alla gestione delle attività.

#### **Art. 10 – Finanziamento**

1. Il finanziamento del Centro è costituito da fondi provenienti da:

- a) dotazione ordinaria e/o assegnazioni specifiche assegnati dal Consiglio di Amministrazione sul bilancio universitario;
- b) specifiche attribuzioni di budget derivanti da convenzioni interne definite con strutture dell'Università degli Studi di Cagliari quali Dipartimenti, Centri di ricerca, Centri di Servizio, o altre strutture;
- c) finanziamenti pubblici relativi alla partecipazione a progetti regionali, nazionali, europei, nonché contributi provenienti da enti privati;
- d) attività per conto di terzi.

2. Il Centro deve tendere all'autofinanziamento per la sua sostenibilità.

#### **Art. 11 – Rinvii ed entrata in vigore**

- 1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.